

Codice A1617A

D.D. 19 aprile 2023, n. 286

Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico. Progetto di "Realizzazione di nuovo vigneto DOC in aree di coltivazione storica, mediante trasformazione di aree boscate e sistemazione morfologica" presentato dalla Ditta Società Le Cascinette S.s.a. (P.IVA 02670430020) - Richiedente: SUAP Unione Montana Biellese Orientale. Pratica SUAP 615/2022.



ATTO DD 286/A1617A/2023

DEL 19/04/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1617A - Settore Tecnico Piemonte Nord

OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico. Progetto di “Realizzazione di nuovo vigneto DOC in aree di coltivazione storica, mediante trasformazione di aree boscate e sistemazione morfologica” presentato dalla Ditta Società Le Cascinette S.s.a. (P.IVA 02670430020) - Richiedente: SUAP Unione Montana Biellese Orientale. Pratica SUAP 615/2022.

Visti:

- l’istanza di richiesta autorizzazione del 23/11/2022, prot. n. 4054, presentata dal SUAP Unione Montana Biellese Orientale (Pratica SUAP 615/2022), per conto della Società Le Cascinette S.s.a. pervenuta al Settore scrivente in data 24/11/2022 prot. n. 145396, per il progetto di “Realizzazione di nuovo vigneto DOC in aree di coltivazione storica, mediante trasformazione di aree boscate e sistemazione morfologica” in Località Panizza, in Comune di Masserano su superfici di cui al Foglio n. 14 particelle 89, 93, 94, 95, 97, 98, 133, 687, al Foglio 15 particelle 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 35, 36, 212, 213, 224 del N.C.T. del Comune di Masserano (BI);

- la nota prot. n. 149613 del 01/12/22 di richiesta integrazioni necessarie per poter effettuare l’avvio del procedimento amministrativo ai sensi della L. n. 241/90 e s.m.i.;

- le integrazioni trasmesse dal SUAP Unione Montana Biellese Orientale in data 19/01/2023 prot. 263, pervenute in data 22/01/2023 prot. n. 8473;

- la nota prot. n. 11599 del 27/01/23 di comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi della L. n. 241/90 e s.m.i.;

Preso atto:

- del verbale del Settore Tecnico Regionale Biella Vercelli della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, pervenuto in data 08/02/2023 con nota prot. n. 5706, (richiesto in data 30-01-2023 con nota prot. 13236) che rileva che l'intervento può essere considerato compatibile con l'assetto idrogeologico ed esprime parere favorevole con prescrizioni alla sua realizzazione;

- del verbale di istruttoria tecnica forestale del 06/04/2023 che rileva che l'intervento può essere considerato compatibile sotto l'aspetto forestale ed esprime parere favorevole con prescrizioni alla sua realizzazione;

Considerato che, in base alle attività istruttorie svolte dal funzionario incaricato finalizzate a verificare la compatibilità degli interventi proposti con l'aspetto forestale delle aree interessate dal progetto, è emerso che:

a seguito del sopralluogo effettuato in data 06/02/2023 (verbale agli atti del Settore scrivente) è emersa la necessità di richiedere al proponente una attenta valutazione dell'effettivo grado di copertura, coerente con la specifica metodologia elaborata da IPLA S.p.a., al fine di integrare la documentazione tecnica trasmessa e di produrre un elaborato grafico (in scala adeguata) su base cartografica di riferimento della Regione che raffiguri le tipologie forestali presenti nell'area in esame riportando altresì i limiti della superficie oggetto di trasformazione;

considerato che nella documentazione integrativa (protocollo in ingresso 41993 del 22/3/2023) si precisa che una porzione della superficie di intervento pari a 0,65 ha rientra nella categoria forestale "Querceto di rovere" per la quale è prevista la compensazione della superficie forestale trasformata ai sensi dell'art. 19 della L.r. 4/2009 e s.m.i. e che la quantificazione dell'importo monetario di € 14.625,00 a titolo di compensazione indicato nell'elaborato prodotto dal proponente risulta coerente con la DGR 26 marzo 2021 n. 4-3018.

Considerato che ai sensi dell'art. 8 della L.r. n. 45/89, il titolare dell'autorizzazione è esente dal deposito cauzionale, in quanto trattasi di opera finalizzata all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio;

Con riferimento alla compensazione forestale di cui all'art. 19 della L.r. n. 4/2009 il titolare dell'autorizzazione è tenuto, prima dell'inizio dei lavori al versamento della compensazione monetaria della superficie forestale, pari a € 14.625,00; la compensazione della superficie forestale trasformata assolve anche alle finalità previste dall'art. 9 della L.r. 45/1989 e comprende gli oneri dovuti a tale titolo;

Ai sensi del D.M. del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 9219119 del 7/10/2020 e del comma 11 dell'art. 19 della L.r. 4/2009, le aree boscate trasformate a uso agricolo mantengono la loro nuova destinazione per un periodo di almeno quindici anni, fatta eccezione per la loro eventuale riconversione a uso forestale o per la realizzazione di opere pubbliche. Nel caso di cessazione delle attività prima di tale termine il terreno conserva a tutti gli effetti la destinazione di bosco e i titolari delle autorizzazioni sono tenuti al pagamento della compensazione di cui al comma 4 dell'art. 19 della L.r. 4/2009.

Ritenuto, pertanto, di autorizzare la Ditta Le Cascinette S.s.a. (P.IVA 02670430020) per l'istanza presentata dal SUAP Unione Montana Biellese Orientale (Pratica SUAP 615/2022) per il progetto di "Realizzazione di nuovo vigneto DOC in aree di coltivazione storica, mediante trasformazione di aree boscate e sistemazione morfologica", su superfici ricadenti in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, secondo le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati alla istanza, nel rispetto delle prescrizioni dettate con il parere geologico espresso dal Settore regionale Tecnico Regionale Biella Vercelli prot. n. 5706 in

data 08/02/2023 e nel rispetto delle prescrizioni dettate con il parere forestale espresso dal funzionario del Settore scrivente in data 06/04/2023 che si riportano integralmente;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;
- la legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- gli artt. 50, 63 e 64 della legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- l'art. 8 Allegato A della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23. Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
- la D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017 "L.r. n. 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione";
- la D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- il D.lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";
- la D.G.R. n. 4-3018 del 26 marzo 2021 "L.r. 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione. Modifica dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017;

DETERMINA

di autorizzare, secondo quanto previsto dall'art. 1 della legge regionale 9 agosto 1989 n. 45, la Società Le Cascinette S.s.a. (P.IVA 02670430020) per l'istanza presentata dal SUAP Unione Montana Biellese Orientale (Pratica SUAP 615/2022) per il progetto di "Realizzazione di nuovo vigneto DOC in aree di coltivazione storica, mediante trasformazione di aree boscate e sistemazione morfologica", in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici distinte al N.C.T. del Comune di Masserano (BI), in Località Panizza, su superfici di cui al Foglio n. 14 particelle 89, 93, 94, 95, 97, 98, 133, 687, al Foglio 15 particelle 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 35, 36, 212, 213, 224, subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni di seguito riportate, come da parere geologico espresso dal Settore Tecnico Regionale Biella Vercelli in data 08/02/2023

prot. n. 5706 e del parere forestale del 06/04/23 che si riportano di seguito integralmente:

Parere geologico di competenza del Settore Tecnico Regionale Biella Vercelli della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, del 08/02/2023 prot. n. 5706:

1. i lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte in accordo con i disposti del D.M. 17.01.2018; in corso d'opera si dovrà verificare la stabilità degli scavi, dei riporti e di tutti i pendii, anche se provvisori e di cantiere e, se del caso, effettuare le verifiche geotecniche di cui al Decreto Ministeriale sopracitato, per il controllo a mezzo di analisi di stabilità dei pendii e conseguentemente sarà necessario provvedere con idonee opere di consolidamento;
2. gli scavi dovranno essere il più possibile contenuti prestando la massima attenzione, qualora se ne presenti il caso, alla regimazione delle acque ed al loro corretto allontanamento negli impluvi evitando ogni effetto di innesco dell'erosione dei suoli anche nelle aree circostanti all'area di lavoro;
3. dovrà essere previsto un idoneo sistema di smaltimento delle acque superficiali della viabilità esistente l'acqua meteorica dovrà essere smaltita in impluvi esistenti e dovranno essere mantenuti nel tempo;
4. i movimenti di terra dovranno essere limitati allo stretto necessario e conformi al progetto presentato;
5. l'eventuale materiale in eccedenza dovrà essere sistemato in loco per l'inserimento ambientale o conferito presso discariche autorizzate;
6. durante i lavori non dovrà essere scaricato materiale a valle, in nessun caso dovranno essere depositate volumetrie nei pressi degli impluvi;
7. tutte le superfici di scopertura dovranno essere sistemate in modo da impedire fenomeni di erosione superficiale e il movimento di terra verso valle, quindi se del caso progressivamente e rapidamente inerbite con il procedere dei lavori, gli interventi dovranno essere ripetuti nelle stagioni successive fino a che la cotica erbosa non risulterà pienamente affermata;
8. occorrerà attenersi scrupolosamente alle risultanze e indicazioni contenute nella "Relazione geologica, caratterizzazione geotecnica dei terreni" del novembre 2022 a firma del Dott. Geol. Riccardo Casoli;

Parere forestale, del 06/04/2023 a firma del funzionario incaricato per l'istruttoria:

1. il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale legnoso di risulta dovranno precedere i movimenti di terra;
2. nel caso in cui in fase di cantiere fossero necessari scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, dovrà essere trasmessa prontamente la documentazione agli enti competenti per una valutazione dell'entità della variante;
3. dovranno essere comunicate al Gruppo Carabinieri Forestale di Biella ed al Settore Tecnico Piemonte Nord le date di inizio e fine lavori; alla comunicazione di termine lavori dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato.

Ai sensi dell'art. 8 della l.r. n. 45/89, il titolare dell'autorizzazione è esente dal deposito cauzionale, in quanto trattasi di opera finalizzata all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio.

Considerato che ai sensi dell'art. 8 della l.r. n. 45/89, il titolare dell'autorizzazione è esente dal deposito cauzionale, in quanto trattasi di opera finalizzata all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio;

Con riferimento alla compensazione forestale di cui all'art. 19 della L.r. n. 4/2009 il titolare dell'autorizzazione è tenuto, prima dell'inizio dei lavori al versamento della compensazione

monetaria della superficie forestale, pari a € 14.625,00; la compensazione della superficie forestale trasformata assolve anche alle finalità previste dall'art. 9 della L.r. 45/1989 e comprende gli oneri dovuti a tale titolo;

Ai sensi del D.M. del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 9219119 del 7/10/2020 e del comma 11 dell'art. 19 della L.r. 4/2009, le aree boscate trasformate a uso agricolo mantengono la loro nuova destinazione per un periodo di almeno quindici anni, fatta eccezione per la loro eventuale riconversione a uso forestale o per la realizzazione di opere pubbliche. Nel caso di cessazione delle attività prima di tale termine il terreno conserva a tutti gli effetti la destinazione di bosco e i titolari delle autorizzazioni sono tenuti al pagamento della compensazione di cui al comma 4 dell'art. 19 della L.r. 4/2009.

Inoltre, in attuazione dell'art. 19, comma 3 della L.r. 4/2009 il richiedente, almeno 30 giorni prima dell'avvio dei lavori di trasformazione della superficie boscata, deve far pervenire un'autocertificazione e atto notorio ai sensi del DPR 445/2000 compilando il modello previsto dalla D.G.R. n. 4-3018 del 26/03/2021, al Settore Tecnico Piemonte Nord.

La presente autorizzazione:

- 1. ha validità pari a 60 mesi. Nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non si dovessero concludere entro il termine fissato, eventuali proroghe dovranno essere preventivamente richieste al Settore competente e saranno oggetto di ulteriore valutazione ed autorizzazione;
- 2. *concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento, e non si riferisce agli aspetti connessi con la loro corretta funzionalità, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;*
- 3. è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti, *da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente espressione.* Prima dell'inizio dei lavori il titolare dell'autorizzazione dovrà acquisire ogni altro provvedimento, nulla-osta o parere previsti dalle norme vigenti;
- 4. si intende rilasciata:
 - a) *con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato l'assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate allo scopo di garantire piena efficienza al sistema;*
 - b) *con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine a future evoluzioni del territorio, poiché è compito del titolare dell'autorizzazione di provvedere al monitoraggio dell'intervento secondo le forme che responsabilmente riterrà più opportune al caso, al fine di verificare nel tempo la bontà dei lavori eseguiti nonché per risolvere qualsiasi situazione inattesa;*
 - c) sulla base delle valutazioni effettuate sulle condizioni idrogeologiche e dello stato dei luoghi attuali. Qualora in corso d'opera, tali condizioni dovessero per qualunque ragione modificarsi e mutare il contesto idrogeologico locale, le opere dovranno essere oggetto di nuova valutazione ed autorizzazione.

Il Settore Tecnico Piemonte Nord si riserva la facoltà di :

- procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle

attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali;

- sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini sopra indicati, nonché di applicare le sanzioni amministrative previste dall'articolo 13 della l.r. n. 45/1989 in caso di difformità tra quanto previsto nel progetto autorizzato e quanto risulterà al termine delle opere da questo previste.

Le opere realizzate e non autorizzate dovranno essere oggetto di regolarizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, a cura e spese del titolare della autorizzazione, in base al paragrafo 9 della C.P.G.R. 10 settembre 2018, n. 3/AMB a cui si rimanda, fatto salvo quanto stabilito da leggi statali e regionali in materia urbanistica e di protezione ambientale.

Il titolare dell'autorizzazione dovrà trasmettere al Settore Tecnico Piemonte Nord ed al competente Comando Stazione dei Carabinieri Forestale:

- a) comunicazione di inizio dei lavori, *allegando la specifica documentazione atta a dimostrare il rispetto delle prescrizioni dettate nel parere istruttorio parte integrante del presente provvedimento, nonché copia di ogni provvedimento, nulla-osta o titolo abilitativo acquisiti*;
- b) comunicazione di ultimazione dei lavori allegando dichiarazione del Responsabile della direzione dei lavori, attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente a quanto previsto dal progetto presentato.

Nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore. Eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza. Nel caso in cui in fase di cantiere si verificasse la necessità/opportunità di apportare qualunque modifica agli interventi autorizzati (diversa localizzazione, scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, opere accessorie aggiuntive, ecc.), i lavori dovranno essere immediatamente sospesi ed eventuali varianti dovranno essere oggetto di ulteriore valutazione e di autorizzazione da parte del Settore Tecnico competente.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.r. n. 22/2010.

Avverso alla presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della sua piena conoscenza, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

Il Funzionario estensore
Gian Luigi Brustio

LA DIRIGENTE
(A1617A - Settore Tecnico Piemonte Nord)
Firmato digitalmente da Elena Fila-Mauro